

Prot. n 00239

**L'Alta Corte di Giustizia Sportiva,**

composta da

dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore,

dott. Alberto de Roberto,

dott. Giovanni Francesco Lo Turco,

prof. Roberto Pardolesi, Componenti,

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2013

proposto, in data 18 aprile 2013, dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile **nei confronti** della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), della Commissione d'Appello Federale FIPAV, della Corte Federale FIPAV, della società Universal Volley Modena e del sig. Pierluigi Vigo (tutte non costitutesi in giudizio),

per l'annullamento e la declaratoria di nullità ed illegittimità della decisione resa dalla Corte Federale FIPAV, di cui al C.U. n. 6 del 19 marzo 2013 (nonché avverso la precedente e presupposta logico giuridica decisione resa dalla CAF FIPAV con C.U. n. 9 del 15/16 gennaio 2013), e di ogni atto e disposizione consequenziale e connessa, ed ivi compresi (ove da considerarsi norme presupposte) gli artt. 58, comma 3 (principio doppio grado di giudizio), 59, comma 4 (competenza CAF FIPAV), 65 (rapporti Leghe-Federazione) Statuto FIPAV, nonché gli artt. 1 e 3, 87-98 Regolam. Giur. FIPAV (circa le competenze ed il procedimento avanti alla CAF FIPAV ed avanti alla Corte Federale FIPAV), ove siano interpretati nel senso di consentire alla CAF FIPAV l'esame e la valutazione in seconde cure dei provvedimenti del Giudice di Lega (di cui agli artt. 53 e ss. Reg. Org. Lega per violazioni di Statuto e Regolamenti Lega indifferenti rispetto all'ordinamento sportivo FIPAV), nonché ove interpretati nel senso di consentire alla CAF FIPAV

l'esame, la valutazione e la disapplicazione del merito delle disposizioni di cui allo Statuto della Lega Pallavolo di Serie A Femminile e del Regolamento Organico della medesima Lega;

vista l'istanza di rinuncia al ricorso depositata dalla difesa della società ricorrente in data 24 aprile 2013, rubricata al prot. n. 00171, trasmessa e notificata alla parte resistente ed alle parti contro interessate, con la quale si è provveduto a comunicare a questa Alta Corte la cessazione della materia del contendere;

udito, nella udienza del 23 maggio 2013, il relatore, Presidente Riccardo Chieppa,

**P.Q.M.**

**L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

DICHIARA estinto il procedimento per rinuncia della Lega ricorrente.

SPESE interamente compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alla parte ricorrente tramite il difensore e alla Federazione non costituita.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 23 maggio 2013.

Il Presidente e Relatore  
F.to Riccardo Chieppa

Il Segretario  
F.to Alvio La Face

Decisione pubblicata il 4 giugno 2013.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face